



COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

C.so Umberto I , 61 09080 - Sorradile - Tel. 0783/69023 - Fax 0783/69404 - P. IVA 00691580955

E-mail - comune.sorradile@tiscali.it ~ Website - comune.sorradile.or.it

**REGOLAMENTO OPERATIVO COMUNALE
PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR**

Allegato delibera c.c. n.1 del 25.01.2023

Articoli

Premessa

1.Quadro normativo di riferimento	2
2.Soggetti coinvolti nel processo di gestione delle risorse PNRR	3
3.Aspetti organizzativi	3
4.Modalità di contabilizzazione dei fondi	3
5.L'accertamento delle entrate	3
6.Sistema di monitoraggio PNRR ReGis	4
7.I "bandi digitalizzazione"	4
8.Accertamenti	5
9.Variazioni in esercizio provvisorio	5
10.Limite all'utilizzo dell'avanzo	5
11.Strutturazione dei capitoli di entrata e di spesa deputati alla gestione delle relative risorse	5
12.Capitoli distinti per singoli progetti	6
13.Codifica della transazione elementare	6
14.Risorse PNRR vincolate per competenza e per cassa	7
15.Collaborazione del Revisore dei Conti.....	7

Premessa

Il Next Generation EU (NGEU), meglio noto in Italia con il nome di “Recovery Fund” è il programma dell’Unione Europea che prevede una serie di fondi per risollevere le sorti degli Stati membri in seguito alla crisi provocata dalla pandemia da COVI-19. Per accedere ai fondi l’Italia, così come ciascun Stato membro, ha dovuto presentare il suo piano di investimenti e riforme, detto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il PNRR è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU). Il Piano, approvato il 13 luglio 2021, intende in sintesi:

- rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;
- favorire un cambiamento strutturale dell’economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

Suddiviso in 6 Missioni principali, Il PNRR descrive le priorità di investimento per un arco temporale di 5 anni. Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026. Si pone l’obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese puntando in particolare sulle leve della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale.

1. Quadro normativo di riferimento

- Articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021),
- disposizioni specifiche riguardanti gli aspetti finanziari, di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati con le risorse dello strumento europeo Next Generation EU.

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 229, del 24 settembre 2021,
- assegnazione delle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in favore delle Amministrazioni centrali titolari di misure.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 279, del 23 novembre 2021,
- procedure finanziarie per la gestione delle misure del PNRR, in conformità a quanto stabilito dalla citata legge n. 178/2020.
- Circolare 26 luglio 2022, n. 29 Modalità di erogazione delle risorse PNRR
- modalità operative attraverso cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR procederà ai trasferimenti delle risorse finanziarie allocate nei citati conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi responsabili dell'attuazione dei singoli interventi.

2. Soggetti coinvolti nel processo di gestione delle risorse PNRR

I soggetti attuatori della gestione delle risorse PNRR all'interno del Comune sono i responsabili delle Posizioni Organizzative (P.O.) incaricati dell'attuazione degli interventi secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti di indirizzo della Giunta Comunale.

3. Aspetti organizzativi

Al fine di coordinare l'intera attività finanziaria relativa all'attuazione del PNRR è necessario prevedere innanzitutto riunioni programmate ogni 15 giorni tra tutti i responsabili delle P.O. e la Giunta, al fine di facilitare la collaborazione tra tutti gli uffici interessati, coordinati dal segretario comunale, con il contributo del revisore dei conti al fine anche di poter valutare eventuali criticità, ritardi, ostacoli alla realizzazione dell'intervento finanziato dal PNRR.

4. Modalità di contabilizzazione dei fondi

Premesso che i fondi PNRR devono essere contabilizzati nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011, il Comune è tenuto ad aggiornare il proprio Documento di Unico di Programmazione e, se previsto dalla normativa di riferimento, inserire i progetti anche all'interno del Programma triennale delle Opere Pubbliche e nel Piano annuale dei lavori, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità degli interventi, agli equilibri, e la disponibilità e gestione delle risorse umane coinvolte.

È richiesto di individuare, per ogni Missione del PNRR al quale l'Ente aderisce, quali siano le attività previste al raggiungimento degli obiettivi strategici. In caso di bandi gestiti da Enti Capofila, quest'ultimo sarà tenuto

inevitabilmente all'aggiornamento del proprio DUP, ed anche gli Enti destinatari dei fondi dovranno dare atto della partecipazione al bando/bandi, inserendo indicazioni nella sezione strategica del proprio documento di programmazione e dei benefici ad esso correlati.

5. L'accertamento delle entrate

Secondo l'art. 15, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021 le risorse del PNRR possono essere accertate sulla base dell'atto formale di assegnazione dei contributi a favore dell'Ente, senza dover attendere l'impegno dell'Amministrazione Centrale erogante. È data dunque la facoltà all'ente di registrare gli impegni, con accertamento delle entrate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese, salvo la quota di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso.

I Trasferimenti delle risorse PNRR vengono classificati come "Trasferimenti da Ministeri", utilizzando come voce del piano integrato dei conti "E.2.01.01.01.001" se correnti, "E.4.02.01.01.001" se in conto capitale. Queste risorse sono vincolate e gli Enti sono tenuti al rispetto del vincolo di cassa.

Le anticipazioni del 10%, perché si configurano come Trasferimenti, non sono da considerarsi come anticipazioni di liquidità, e nel caso vengano utilizzate come copertura di spese imputate ad esercizi successivi, confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato.

Verranno accesi appositi capitoli in contabilità finanziaria, con indicazione della Missione, Componente, Investimento e CUP di riferimento per singolo progetto.

L'indicazione del CUP risulta fondamentale, essendo esso il cardine di funzionamento del Monitoraggio e Rendicontazione in ReGiS. Sarà dunque necessario indicarlo in ogni atto amministrativo ad esso connesso, compresi gli ordini di pagamento. In caso di Progetti in essere confluiti successivamente nel PNRR basterà aggiornare i capitoli collegati al progetto, inserendo l'indicazione del CUP.

Secondo l'art. 15 comma 3 del D.L. n. 77/2021 le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione ed essendo risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione riferito al triennio successivo.

6. Sistema di monitoraggio PNRR ReGiS

Il sistema di monitoraggio del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, denominato ReGiS, è stato introdotto con la Circolare n. 31 del 14/12/2021. La circolare n. 26 del 14/06/2022 e n. 27 del 21/06/2022, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha chiarito quali sono gli obblighi spettanti a tutti gli attori coinvolti in tale monitoraggio, le tempistiche e relative modalità.

Sarà cura del Responsabile della P.O. dell'ente al quale è assegnato il programma PNRR organizzare le

attività di rendicontazione necessarie secondo le tempistiche e le modalità previste dal Re.gi S..

Le attività legate ai CUP finanziati tramite PNRR, andranno monitorate sia dal punto di vista dell'esecuzione procedurale (bandi, aggiudicazioni, affidamenti diretti...) che dal punto di vista realizzativo (inizio e fine progettazione e lavori, sospensioni e riprese...) utilizzando i format tabellari già inseriti nei portali, e secondo le scadenze previste.

Il monitoraggio delle attività legate al PNRR sarà effettuato per singolo CUP, che identifica univocamente il progetto legato ad una precisa linea di finanziamento. Il responsabile della P.O. assegnatario del Procedimento PNRR è responsabile di inserire nel portale, direttamente o tramite un incarico formalizzato, a terzi, le informazioni richieste.

7. I “bandi digitalizzazione”

I 5 Bandi per la digitalizzazione e la Transizione al Digitale dei Comuni seguiranno un iter di monitoraggio differente. Tali bandi, Infatti, prevedono contributi forfettari per i quali vengono fornite indicazioni procedurali e finanziarie direttamente sulla piattaforma PA DIGITALE 2026. Sarà quest'ultima ad alimentare in automatico il sistema ReGis.

8. Accertamenti

Per la gestione del PNRR non è stato previsto un sistema di contabilità separato e diverso da quello ordinario. Il legislatore ha confermato l'impianto del d.lgs. 118/2011, al quale sono state apportate alcune modifiche di carattere derogatorio.

L'art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

Nel caso del PNRR, l'ente potrà accertare l'entrata e autorizzare l'impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione. L'imputazione dell'entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere. Questa deroga comporta conseguenze anche sul riaccertamento dei residui. Per il PNRR, l'imputazione dell'entrata segue la spesa, evitando disallineamenti di competenza.

9. Variazioni in esercizio provvisorio

L'art. 15, comma 4-bis, del d.l. 77/2021 consente agli enti in esercizio provvisorio di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

10. Limite all'utilizzo dell'avanzo

L'art. 15, comma 3 del d.l. 77/2021 riconosce la possibilità di utilizzare le risorse assegnate per l'attuazione del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018. L'applicazione dell'avanzo vincolato da fondi PNRR è consentita senza limitazioni anche agli enti in disavanzo.

11. Strutturazione dei capitoli di entrata e di spesa deputati alla gestione delle relative risorse

Il capitolo rappresenta l'unità elementare del bilancio, sia sul lato dell'entrata (nell'ambito della classificazione per titoli-tipologie-categorie), sia dal lato della spesa (nell'ambito della classificazione per titoli-missioniprogrammi - macroaggregati).

L'art. 3, comma 3, del D.M. MEF 11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR" prevede che le risorse del PNRR dedicate a specifici progetti devono essere gestite mediante appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale "al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico".

L'obiettivo è quello di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione impresso sulle risorse incluse nel piano.

Il servizio finanziario dovrà integrare la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

12. Capitoli distinti per singoli progetti

Secondo la circolare RGS n. 29/2022, gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto, devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. A seconda della complessità e della numerosità degli interventi da gestire, si potrà anche valutare la scomposizione dei capitoli in articoli.

Nella scelta del piano finanziario da attribuire sia al capitolo di entrata che al capitolo di spesa occorre applicare la regola del cosiddetto "primo beneficiario", in base alla quale il trasferimento in entrata sia "classificato in considerazione del soggetto dal quale l'ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento, ovvero l'ultimo soggetto erogatore, senza tenere conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse". I trasferimenti devono quindi essere registrati in entrata nel piano dei conti finanziario:

- alla voce E.2.01.01.01.001 per i trasferimenti correnti;
- alla voce E.4.02.01.01.001 per i contributi agli investimenti.

Allo stesso modo si deve operare in spesa: il capitolo di uscita andrà codificato in base al soggetto destinatario delle risorse (ovvero il soggetto a cui viene intestato il mandato di pagamento) e in generale in base alla finalità economica della spesa.

13. Codifica della transazione elementare

La provenienza comunitaria delle risorse del PNRR incide sulla codifica della transazione elementare, disciplinata dagli articoli 5, 6 e dall'Allegato n. 7 al d.lgs. 118/2011.

Pertanto, l'ente dovrà utilizzare:

- per l'entrata:

il codice 1 relativo alle entrate da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari;

- per la spesa:

il codice 4, relativo alle spese finanziate da trasferimenti statati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Ciò anche nel caso in cui le risorse transitino per il bilancio regionale o provinciale;

il codice 7, relativo alle spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente.

Laddove siano già stati effettuati movimenti contabili su capitoli non correttamente classificati questi, a meno che non siano già stati cristallizzati nel rendiconto, andranno annullati e riproposti in modo corretto.

14. Risorse PNRR vincolate per competenza e per cassa

Le risorse del PNRR devono intendersi vincolate in termini di competenza e di cassa. I capitoli di bilancio attraverso cui transitano devono, pertanto, essere configurati come capitoli muniti di vincolo, creando le opportune correlazioni fra entrata e spesa. Le stesse risorse, ricorrendone i presupposti, confluiscono nel fondo pluriennale vincolato (segnatamente quando l'esigibilità dell'entrata e quindi l'accertamento precede temporalmente l'esigibilità della spesa e quindi l'impegno) ovvero nella quota vincolata del risultato di amministrazione (quando all'accertamento dell'entrata non segue l'impegno di spesa).

15. Collaborazione del Revisore dei Conti

Il ruolo collaborativo con l'Organo di Revisione risulta determinante sulle fasi principali, finalizzate alla giusta spendita delle risorse provenienti dal PNRR e su tutto il processo, considerando che attualmente la normativa richiede che le risorse dovranno essere impegnate entro la data del 31/12/2023, con contratti sottoscritti giuridicamente vincolanti, mentre la spendita delle risorse porta come data finale il 31/12/2026.